

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 489/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1997

che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4 e l'articolo 16,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un aiuto all'approvvigionamento del mercato regionale dei dipartimenti francesi d'oltremare, in appresso denominati DOM, nel settore degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori, nonché un aiuto alla produzione di vaniglia fresca e un aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, che occorre adottare le modalità di applicazione di detti aiuti;

considerando che, in base al disposto del precitato articolo 13, l'aiuto all'approvvigionamento del mercato regionale dei DOM dev'essere fissato forfettariamente per ciascuno dei prodotti da specificare, in funzione del loro valore medio ed entro i limiti dei quantitativi annuali stabiliti per categoria di prodotti; che è necessario compilare l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto in base al fabbisogno di approvvigionamento dei mercati regionali, definire le categorie secondo il valore medio dei prodotti contemplati e, infine, fissare una quantità massima per l'insieme dei DOM, con ripartizione dei quantitativi a carico delle autorità nazionali, ai fini di un adeguamento ottimale delle disponibilità al fabbisogno regionale; che questa stessa esigenza legittima la fornitura di prodotti ad un DOM diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti;

considerando che è opportuno adottare apposite modalità per garantire il controllo dei quantitativi fissati ed il rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto; che, a tale proposito, una gestione soddisfacente del regime di approvvigionamento sembra potersi conseguire tramite il riconoscimento degli operatori cofirmatari dei contratti di fornitura, delle imprese di distribuzione, di ristorazione e degli enti collettivi i quali si impegnino a rispettare determinate condizioni;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di vaniglia fresca, dell'importo di 6,04 ECU per

chilogrammo, e l'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, dell'ammontare di 44,68 ECU per chilogrammo, le misure in oggetto possono essere applicate in maniera soddisfacente, nel quadro delle strutture di commercializzazione esistenti, mediante un dispositivo di riconoscimento, da un lato, dei preparatori di vaniglia essiccata o di estratti di vaniglia e, dall'altro, degli organismi locali di raccolta e di commercializzazione, i quali si impegnino, tra l'altro, a versare la totalità degli aiuti ai produttori beneficiari e a sottostare alle esigenze di controllo stabilite; che i quantitativi fissati al precitato articolo 13, paragrafi 2 e 3, costituiscono quantità massime che, stando alle più recenti previsioni comunicate dalle autorità francesi, non verranno raggiunte a medio termine; che, ai fini di una sana gestione e in considerazione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche di cui trattasi, sembra opportuno impiegare le disponibilità corrispondenti per attuare il suddetto regime di approvvigionamento dei mercati regionali;

considerando che, a fini di semplificazione legislativa, è opportuno recepire nel testo del presente regolamento le disposizioni che attuano il regime di aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91; che occorre pertanto inserire le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽⁴⁾, e abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che, relativamente a quest'ultimo provvedimento, è necessario definire la nozione di contratto di campagna e precisare la base di riferimento per il calcolo dell'importo dell'aiuto, che il precitato articolo 15 fissa al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione, o al 13 % qualora si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo; che occorre infine determinare il meccanismo di ripartizione dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto in caso di superamento dei massimali fissati da detto articolo;

considerando che è opportuno dedicare un ultimo titolo del presente regolamento alle disposizioni generali valide per l'insieme delle misure in oggetto, in particolare le disposizioni in materia di controllo e di comunicazione;

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.